COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 422 DEL 24/12/2021

OGGETTO:	**ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FERMI.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Dicembre** alle ore **12:00**, in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO		X
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA		X
MERLO DINA	X	
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
ALBERGHINI ERIKA	X	
TOTALE	6	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Roberto Tovo nella sua qualità di VICE SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la gestione di impianti sportivi comunali configura un servizio pubblico locale, dove l'utilizzo si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la validità sociale della comunità;

Considerato che, il Comune di Rovigo:

- aderisce alla Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport (adottata dalla Conferenza Generale in Parigi il 21 novembre 1978), alla Carta Europea dello Sport (approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport in Rodi nel 1992), alla Carta Olimpica (approvata dal Comitato Olimpico Internazionale il 7 luglio 2007) ed alla Carta Etica dello sport Veneto approvata dal Consiglio Regionale;
- promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, con particolare riguardo al benessere fisico;
- si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie;

Tenuto presente che:
- la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a criteri di efficienza e di economicità ed è finalizzata ad ottenere una conduzione economica degli stessi con oneri proporzionalmente ridotti a carico della Amministrazione Comunale e dei fruitori;
- il Comune di Rovigo agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e all'art. 5 dello Statuto comunale, in relazione al quale sono considerate prioritarie:
 a. le attività sportive di preminente interesse pubblico, l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 b. le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I;

Dato atto che:
a) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
b) l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi può rivelarsi la scelta più opportuna per l'Amministrazione;

Preso atto del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020, ed in particolare:
- art. 3 - che distingue gli impianti sportivi aventi rilevanza imprenditoriale da quelli privi di rilevanza imprenditoriale, e che, alla data di adozione del Regolamento, classifica l'impianto sportivo di Via Fermi (San Bortolo) come impianto privo di rilevanza imprenditoriale e impianto sportivo minore;
- art. 4 - dispone che la Giunta comunale classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", che disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni;

Vista la nota del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio prot. n. 25612 del 12.04.2021 dalla quale risulta che l'impianto sportivo di Via Fermi (San Bortolo) presenta i necessari requisiti tecnici e strutturali e quindi risponde alla specifica destinazione d'uso come da documentazione tecnica agli atti dell'ufficio tecnico;

Ritenuto di confermare che, la gestione dell'impianto sportivo di Via Fermi (San Bortolo), concretizzi una gestione priva di rilevanza economica, posto che gli impianti privi di rilevanza economica sono impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non sono in grado di produrre reddito di gestione e sono caratterizzati da una forte connotazione sociale;
Ricordato che, l'affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi, come stabilito dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8/2015 e sancito dal Regolamento, è possibile qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

Ritenuto di definire, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento comunale, che:
- la durata dell'affidamento in concessione viene fissata in 5 (cinque) anni , che può essere estesa fino ad un massimo di 15 (quindici) anni, a seguito di eventuali interventi migliorativi aggiuntivi presentati, al fine di consentire l'ammortamento del finanziamento delle spese;
L'estensione della durata sarà proporzionata al valore economico degli interventi migliorativi aggiuntivi nella misura di € 5.000,00 per ogni anno (es. 20.000,00 =4 anni aggiuntivi, 60.000,00=10 anni aggiuntivi in quanto limite di durata non superabile);
- il Comune corrisponderà al gestore un contributo annuo a sostegno della gestione che viene quantificato in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
- è di rilevante interesse per l'Amministrazione nella valutazione delle offerte considerare l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio, la qualificazione del personale impiegato, nonché eventuali interventi migliorativi che saranno proposti;
- la Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte sia composta da personale in grado di rappresentare le varie competenze tecniche coinvolte;

Nel caso in cui un concorrente risulti al momento dell' aggiudicazione dell'affidamento, già concessionario di altri impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica per un periodo superiore a 90 giorni, sarà escluso, a meno di essere unico offerente o in sola concorrenza con soggetti già tutti assegnatari di altri impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato "Codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di Previsione Esercizio 2021/2023 e relativi allegati";

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12/11/2020 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili e viene stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per ferie;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 62 del 09.06.2021 che nomina il dr. GianLuca Mizzon, Istruttore Direttivo Amministrativo, quale Responsabile del Procedimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
a) del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Previa votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la classificazione dell'impianto sportivo di Via Fermi (San Bortolo), ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020, come impianto privo di rilevanza economica, considerato che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non è in grado di produrre reddito di gestione;
3. di definire, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento comunale, che:
 - la durata dell'affidamento in concessione viene fissata in 5 (cinque) anni, che può essere estesa fino ad un massimo di 15 (quindici) anni, a seguito di eventuali interventi migliorativi aggiuntivi presentati, al fine di consentire l'ammortamento del finanziamento delle spese;
 L'estensione della durata sarà proporzionata al valore economico degli interventi migliorativi aggiuntivi nella misura di € 5.000,00 per ogni anno (es. 20.000,00 =4 anni aggiuntivi, 60.000,00=10 anni aggiuntivi in quanto limite di durata non superabile);
 - il Comune corrisponderà al gestore un contributo annuo a sostegno della gestione che viene quantificato in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da imputarsi al capitolo n. 210150/1520 del bilancio 2022 e per gli esercizi successivi;
 - è di rilevante interesse per l'Amministrazione nella valutazione delle offerte considerare l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio, la qualificazione del personale impiegato, nonché eventuali interventi migliorativi che saranno proposti;
 4. la Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte sia composta da personale in grado di rappresentare le varie competenze tecniche coinvolte;
 5. di approvare per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto che svolgerà attività sportiva in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per l'impianto, approvando lo schema di convenzione come da allegato 1;
 6. di stabilire altresì che, nel caso in cui un concorrente risulti al momento dell' aggiudicazione dell'affidamento, già concessionario di altri impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica per un periodo superiore a 90 giorni, sarà escluso, a meno di essere unico offerente o in sola concorrenza con soggetti già tutti assegnatari di altri impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica;
 7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;

 8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di demandare al Dirigente del competente servizio gli atti di competenza allo scopo di dare esecuzione al presente provvedimento;

10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, considerata l'urgente necessità di avviare con immediatezza la procedura di affidamento ivi prevista.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL VICE SINDACO
Roberto Tovo